

**Pos. AG**

**Decreto n. 84**

**IL RETTORE**

- Vista** la L.R. n. 21 del 03.09.2002 “Norme sul diritto agli studi universitari- Adeguamento alla legge 2.12.1991 n. 390”;
- Vista** la L.R. n. 1 del 30.01.2008 ed in particolare l’art. 26;
- Vista** la bozza del Regolamento elettorale per la designazione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell’A.Di.Su.;
- Preso atto** della delibera del Senato Accademico in data 17/02/2009 con la quale è stato approvato il Regolamento di cui innanzi;
- Visto** l’art. 7 dello Statuto

**DECRETA**

Art.1- E’ emanato il Regolamento elettorale per la designazione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario – A.Di.Su.

Art. 2- Il testo integrale del predetto Regolamento è riportato in allegato, entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto e ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Napoli, 18/02/2009

**F.TO IL RETTORE**  
**(prof. Gennaro Ferrara)**

## **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE**

### **REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - A.Di.S.U.**

#### **ART. 1 (Indizione delle Elezioni)**

Le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U. - sono indette con Decreto Rettorale. Il Decreto indica la data ed il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

#### **ART. 2 (Elettorato attivo e passivo)**

Sono da eleggere n. 2 studenti.  
Sono elettori i Consiglieri degli Studenti dell'Università.  
Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Università di cui al successivo art. 3.  
Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

#### **ART. 3 (Eleggibilità)**

Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Università entro la data di indizione delle elezioni.  
Sono da intendersi studenti gli iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di laurea di I livello, Corsi di Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione.  
Sono incompatibili con la carica di consigliere dell'ADISU le cariche di consigliere regionale, consigliere provinciale e comunale, di presidente dei consigli di circoscrizione, delle comunità montane e delle A.S.L.  
L'incompatibilità si estende a coloro che abbiano in corso contratti nonché liti con la Regione Campania e/o con le ADISU.  
L'incompatibilità si estende ai consiglieri negli Organi Collegiali dell'Università ed ai consiglieri del Comitato Universitario Sportivo.

#### **ART. 4 (Presentazione delle candidature)**

Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno 1/6 del totale dei consiglieri degli Studenti. Ogni proponente può sottoscrivere una sola candidatura tramite apposito modulo preparato dall'Università. Dei candidati devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la Facoltà di appartenenza ed il numero di matricola.  
Le dichiarazioni di candidatura e le firme di appoggio devono essere presentate all'Ufficio competente dell'Università entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale che indice le elezioni.  
Il Consiglio degli Studenti dovrà essere messo a conoscenza delle candidature almeno 2 giorni prima della data in cui si svolgeranno le votazioni.

#### **ART. 5 (Commissione Elettorale Centrale)**

La Commissione Elettorale è nominata con Decreto del Rettore ed è costituita da un docente ordinario che la presiede e da altri due membri indicati dal Presidente del Consiglio degli Studenti.

La Commissione Elettorale Centrale nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature:

1. verifica che le candidature siano state presentate nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;
2. esclude le candidature qualora non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento;
3. provvede alla pubblicità delle candidature.

#### **ART. 6 (Seggi Elettorali)**

Il seggio elettorale è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da tre membri.

Il Presidente e gli scrutatori sono scelti fra gli impiegati dell'Università.

#### **ART. 7 (Libertà e segretezza di voto)**

All'interno del seggio devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto.

La regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente del seggio.

#### **ART. 8 (Operazioni di voto)**

L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissati nel Decreto Rettorale che indice le elezioni.

All'ora e nel giorno fissati per l'elezione il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Al seggio elettorale possono accedere, per le operazioni di voto, solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati mediante valido documento di riconoscimento.

L'elettore deve esprimere la propria preferenza apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, successivamente richiude la scheda, secondo le linee di piegatura della medesima, e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

#### **ART.9 (Esercizio del voto)**

Si può esprimere fino ad 1 voto di preferenza specificando il nome ed il cognome e, in assenza di omonimie, solo il cognome del candidato.

#### **ART. 10 (Scrutinio)**

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Il Presidente del seggio procede senza esitazioni allo spoglio dei voti.

Il Presidente decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione, prende nota delle motivazioni delle contestazioni negli appositi spazi dei documenti del seggio e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ogni candidato.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

I lavori di scrutinio sono pubblici.

**ART. 11 (Attribuzione dei seggi e proclamazione dei risultati)**

La Commissione Elettorale Centrale, entro 2 giorni dalle operazioni elettorali, si riunisce per l'esame dei verbali del seggio, per decidere sulle questioni di propria competenza e su eventuali ricorsi.

La Commissione proclama eletti i primi due candidati che hanno riportato più voti.

In caso di parità di voto è eletto il candidato più giovane di età.

**ART. 12 (Decadenza dalla carica)**

Gli eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica, in caso di rinuncia, dimissioni, cessazioni della qualifica da parte di uno degli eletti, ovvero decadenza, subentra il candidato primo dei non eletti.

Napoli, 18/02/2009

F.to **IL RETTORE**  
**(Prof. Gennaro Ferrara)**